

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI STABILITÀ 2016: IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Legge, 28/12/2015 n. 208 - Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 c.d. "Legge di Stabilità 2016" (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, prevede al comma 13 dell'articolo 1, il ripristino, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, del vecchio criterio contenuto nella circolare n. 9 del 18 giugno 1993 del Ministero delle Finanze (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), in vigore prima dell'emanazione del DM del 28 novembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva stabilito il criterio altimetrico, e del D.L. del 24 gennaio 2015, n. 4 che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio, suddividendo i terreni in montani, parzialmente montani o di pianura. Inoltre vengono abrogate le disposizioni contenute nei commi 5 e 8-bis dell'art. 13 del DL n. 201 del 06 dicembre 2011 (relative alla determinazione della base imponibile dei terreni), e nei commi 1 - 9bis dell'art. 1 del DL n. 4/2015 (relative all'individuazione dei terreni agricoli imponibili o esenti Imu per il 2014 e 2015).

In base alle modifiche effettuate, **a decorrere dal 2016**, saranno esenti dal versamento dell'Imu i terreni agricoli:

- ❖ Ricadenti in aree montane e di collina, secondo i criteri stabiliti dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 18 giugno 1993;
- ❖ Posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 29 marzo 2004), iscritti alla previdenza agricola (coltivatori diretti e Iap), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ❖ Ubicati nelle isole minori (art. 1, comma 1 lettera a-bis del D.L. 4/2015);
- ❖ A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

I territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 18 giugno 1993, consultabile al link di seguito riportato, sono esenti dall'IMU. Non sono interessati, invece, al detto elenco, in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici così come i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali le attività agricole, intese in senso civilistico, non vengono esercitate o sono svolte in forma non imprenditoriale.

Per la **PROVINCIA DI BARI** i comuni inseriti nel predetto elenco e quindi esenti dall'IMU sono i seguenti:

COMUNE DELLA PROVINCIA DI BARI	
ACQUAVIVA DELLE FONTI	CASAMASSIMA (PD)
ALBEROBELLO	CONVERSANO (PD)
ALTAMURA	PALO DEL COLLE (PD)

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ANDRIA	SANNICANDRO DI BARI (PD)
BITONTO	TERLIZZI (PD)
CASSANO DELLE MURGE	TURI (PD).
CASTELLANA GROTTA	
CORATO	
GIOIA DEL COLLE	
GRAVINA IN PUGLIA	
GRUMO APPULA	
LOCOROTONDO	
MINERVINO MURGE	
NOCI	
POGGIORSINI -	
PUTIGNANO	
RUVO DI PUGLIA	
SAMMICHELE DI BARI	
SANTERAMO IN COLLE - SPINAZZOLA	
TORITTO	

Se accanto all'indicazione del Comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici comunali competenti.

Se, invece, non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

http://www.studiosaracino.it/Circolare_MEF_9_1993.pdf

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it